

SETTORE FINANZE E BILANCIO

Riferimenti normativi:

- le tariffe relative all'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) disciplinate con D.M. n. 435 del 27/11/1998 e la deliberazione P.V. n° 427 del 11/11/03 atti 0139521/99/99/G/2002/20935 con la quale si provvedeva ad aumentare l'Imposta nella misura del 18%;
 - il comma 154, art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 - Finanziaria 2007 – che consente alla Provincia di aumentare fino ad un massimo del 30% l'Imposta base con decorrenza 1° gennaio 2007;
 - la delibera del Commissario Straordinario n. 147 del 13 maggio 2013 con la quale veniva approvato l'incremento al 30% delle tariffe relative all'Imposta Provinciale di Trascrizione.
- L'art. 17, 1° comma del D. Lgs. 6/5/2011, n. 68, a norma del quale a decorrere dal 2012, l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province, stabilendone l'aliquota al 12,5 per cento, salvo la facoltà (concessa dal secondo comma) di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione della delibera di variazione dell'aliquota sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la deliberazione n. 147 del 13 maggio 2013 del Commissario Straordinario che ha disposto l'incremento di 3,5 punti percentuali portando al 16% l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

RCA – Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori:

Tariffa anno 2025 = 16% (sedicipercento)

Tariffa in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione: si conferma l'aumento del 30% della tariffa base così come previsto dall'art. 56, comma 2 del S.Lgs. n. 446 del 1997 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 506 e dal comma 154 dell'art. 1 della L. n. 296 del 2006:

Tariffa base come stabilito dal D.M. 435/98 € 150,81

Tariffa anno 2025 (confermato aumento del 30%) = € 196.05

Soppressa la tariffa di cui al punto 2 relativa agli atti soggetti ad IVA così come previsto dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148.

TIPO E POTENZA DEI VEICOLI		IMPORTI D.M. N. 435/98	TARIFFA 2025 (con aumento 30%)
1- a)	Motocarrozze e trattori agricole	€ 150,81	€ 196,05
1- b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 100 Kw	€ 150,81	€ 196,05
1- c)	autoveicoli e trattori stradali oltre 53 Kw	€ 3,51 per ogni Kw	€ 4,56
1- d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw	€ 1,76 per ogni Kw	€ 2,29
1- e)	veicoli a motore per trasporto di cose fino 7 q.li oltre 7 fino 15 q.li oltre 15 fino 30 q.li oltre 30 fino 45 q.li oltre 45 fino 60 q.li oltre 60 fino 80 q.li oltre 80 q.li	€ 199,35 € 290,25 € 326,40 € 380,63 € 452,93 € 519,56 € 646,60	€ 259,16 € 377,33 € 424,32 € 494,82 € 588,81 € 675,43 € 840,58
1- f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li oltre 20 fino 50 q.li oltre 50 q.li	€ 265,98 € 356,36 € 452,93	€ 345,77 € 463,27 € 588,81
1- g)	rimorchi per trasporto di persone fino 15 posti da 16 a 25 posti da 26 a 40 posti oltre 40 posti	€ 229,82 € 253,58 € 302,13 € 362,55	€ 298,77 € 329,65 € 392,77 € 471,32
2	atti soggetti ad IVA	Tariffa soppressa dal D. Lgs. 6/5/2011, n. 68 e successive modificazioni.	
3	Formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di € 196,05	1,46%	1,90%

4	Formalità diverse ad atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di € 196,05	7,8%	10,14%
5	Formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa non aventi contenuto patrimoniale	€ 150,81	€ 196,05